



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2016

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo economico e sociale
del Polesine

ONOREVOLI SENATORI. – Il Polesine, cosiddetta terra tra i due fiumi, l'Adige ed il Po, è uno straordinario palcoscenico naturale, eden di una variegata fauna, dove l'acqua scorre tra golene, isole sabbiose e canneti. Il Polesine si identifica con la provincia di Rovigo e rappresenta non solo uno splendido paesaggio naturale, ma anche un territorio ricco di storia, arte e cultura, rinvenibile nell'architettura di ville, chiese, palazzi, dimore storiche e nei musei. Un territorio affascinante e fascinoso, che cattura il turista per la sorprendente ricchezza naturale e culturale, ma anche per la gastronomia. Per questo, si ritiene vada tutelato ed incentivato nello sviluppo economico e occupazionale, al fine di non depauperare un importante patrimonio territoriale.

Purtroppo i dati sull'economia e sull'occupazione in provincia di Rovigo sono tutt'altro che confortanti e fotografano un territorio stremato da anni di dura crisi.

Nel 2014, dopo sei anni di recessione, a fronte di una disoccupazione a livello nazionale di circa il 13 per cento e di una media regionale pari al 7,5 per cento, la provincia di Rovigo ha registrato, con il suo quasi 10 per cento, la percentuale più alta di disoccupazione tra le 7 province del Veneto, caratterizzandosi come il momento peggiore dal Dopoguerra.

Nel medesimo anno, la variazione del Pil regionale è stata di «zero virgola zero», dopo un biennio di contrazione (- 0,8 per cento nel 2012 e 0,4 per cento nel 2013) facendo attestare a fine anno il sistema imprenditoriale

del Veneto poco sopra 439.000 unità, con circa 3.000 attività produttive in meno rispetto al 2013 (v. Rapporto annuale 2015 Unioncamere Veneto).

Calcolando la variazione in termini di *stock* tra il 2008 e il 2014, la crisi ha portato in Veneto alla perdita di quasi 22.300 imprese. In un solo anno (2013-2014) meno 200 aziende ubicate in Polesine. A risentirne maggiormente sono stati i settori tradizionali delle costruzioni – e relative professioni correlate a questo settore – e delle industrie a bassa tecnologia legati alla domanda interna.

Si propone, dunque, con la presente iniziativa legislativa, l'istituzione di una zona franca del Polesine, ritenendo la defiscalizzazione il solo strumento per rilanciare l'economia di questo territorio, ed attraverso di essa anche il turismo, così da garantire un ritorno di gettito nel medio-lungo periodo. L'obiettivo è e deve essere quello di rendere tutta l'area del Delta un territorio economicamente vantaggioso per fare impresa, puntando a consolidare le aziende esistenti ed a farne crescere di nuove.

L'articolo 1 istituisce, pertanto, una zona franca per i 50 comuni della provincia di Rovigo, al fine di sostenere le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche del Polesine ed al contempo, sostenere l'occupazione ed il rilancio socio-economico di tutto il territorio.

L'articolo 2 esplicita le agevolazioni per le piccole e medie imprese derivanti dall'istituzione della zona franca, sia per quelle già operanti sul territorio polesano che per quelle di

nuova costituzione nel periodo 1° settembre 2016-31 agosto 2021. Un arco temporale inferiore al quinquennio rischierebbe di demotivare gli imprenditori ad investire, non trovando alcuna convenienza rispetto ai tempi di attesa di realizzo dell'attività.

L'articolo 3, infine, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 2,5 milioni di euro annui nel triennio 2016-2018 ed a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo economico e sociale del Polesine)

1. Al fine di sostenere le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di favorire l'incremento dell'occupazione, l'attrazione di investimenti, il rilancio socio-economico nonché lo sviluppo del commercio con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2016, una zona franca ubicata in provincia di Rovigo, comprendente il territorio dei comuni di: Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Pincara, Pontecchio Polesine, San Bellino, Trecenta, Villamarzana, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Guarda Veneta, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Villanova Marchesana, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, S. Martino di Venezze, Villadose, Villanova del Ghebbo, Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.

Art. 2.

(Agevolazioni e benefici a favore delle imprese operanti nella zona franca del Polesine)

1. Alla zona franca di cui all'articolo 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo

1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si applicano alle piccole e micro imprese che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 agosto 2021, iniziano una nuova attività economica.

2. Le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività nella zona franca di cui all'articolo 1 della presente legge, antecedentemente al 1° settembre 2016, possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adotta le deliberazioni per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificato in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

